



Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane
Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale

Roma,
P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma
Tel. 06-4993.3348 – 3201- Fax 06-4993.3014

Reg. n. 2006/14

Ai
Direttori/Dirigenti delle Unità
Organiche e Strutture del CNR
Loro Sedi

OGGETTO: Accesso ai benefici ex legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 90 del 24 giugno 2014.

Con la presente direttiva si rendono note alcune innovazioni normative introdotte, in materia di accesso ai benefici ex legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall'art. 25 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014. In particolare è stato modificato l'art. 2 della legge 27 agosto 1993, n. 324 con le previsioni di seguito riportate:

- a) il certificato provvisorio, richiesto per la fruizione dei benefici in argomento, può essere rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato, se la Commissione medica competente non si pronuncia **entro quarantacinque giorni** dalla presentazione della domanda (precedentemente era previsto un termine di novanta giorni).

Si riporta di seguito la formulazione del comma 2 del richiamato articolo: *“qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronuncia entro **quarantacinque** giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dagli articoli 21 (Precedenza nell'assegnazione di sede) e 33 (Agevolazioni persona con handicap in situazione di gravità) della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave), da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato”;*

- b) **la Commissione medica** di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **deve pronunciarsi**, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, **entro novanta giorni** dalla data di presentazione della domanda (precedentemente era previsto un termine di centottanta giorni);

- c) ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ***“la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, e' autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS”*** (comma 3 quater).

Si consiglia, pertanto, al fine di poter usufruire dei benefici in argomento, nelle more della pronuncia definitiva della Commissione stessa, di richiedere tale certificazione al termine della visita e di allegarla in formato .pdf alla richiesta presentata su SIPER.

Per eventuali chiarimenti sul contenuto della presente direttiva si prega di contattare **esclusivamente** l'helpdesk di SIPER relativo alla Sezione “Legge 104”.

IL DIRIGENTE F.F.
(Dott. Alessandro Preti)

